



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 334 DEL 20/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI SONDRIO.

L'anno **duemilaventitré** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15:12** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Canovi Francesca	Si	
Assessore Anziano	Fratta Marcella	Si	
Assessore	Del Marco Simone	Si	
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Mazza Carlo	Si	
Assessore	Munarini Ivan	Si	
Assessore	Piasini Maurizio	Si	
Assessore	Rossatti Lorena	Si	
Assessore	Volpatti Raffaella	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Cesare Pedranzini**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (Iuc), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Dato atto che l'art. 1, comma 738, Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto la soppressione della Iuc di cui al capoverso precedente, con l'eccezione delle disposizioni relative alla Tari, prevedendo contestualmente ad introdurre, nella finanza comunale, dal 01.01.2020, una nuova Imu;

Visti gli artt. 1 e 2, Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della Tari ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Letto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate per cui *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*;

Visto l'art. 1, comma 527, Legge 27.12.2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario «chi inquina paga»;

Vista la delibera di Arera numero 443/2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e s.m.i.;

Vista la delibera di Arera numero 444/2019 recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

Considerato che a seguito della citata delibera numero 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (Mtr), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Tari a livello nazionale;

Considerata la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 03.08.2021 dall'Arera, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale della Tari;

Acclarata la Deliberazione 15/2022/R/rif stilata in data 18.01.2022 dall'Arera, con la quale è stato adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (Tqrif) – composto da 58 articoli - prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e

tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3.1 del Tgrif che recita: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 del 03.08.2021, Arera definisce l'Ente territorialmente competente (Etc) come *l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*;

Considerato che l'Ente territorialmente competente non è pienamente operativo nel contesto territoriale in cui è collocato lo scrivente Ente locale atteso che esso è rappresentato dal Comune e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete al medesimo Comune;

Tenuto conto che l'Autorità ha definito da un punto di vista contrattuale e tecnico numero 4 Schemi regolatori (livello minimo quadrante numero 1 ; livello intermedio quadrante numero 2 e numero 3 ; livello avanzato quadrante numero 4) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigente;

Richiamata la delibera della Giunta numero 77 del 20.04.2022 relativa all'adozione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti con decorrenza 01.01.2023, per cui è stato adottato lo Schema 1 c.d. Livello qualitativo minimo;

Considerato che il suddetto Testo unico per la gestione della qualità dispone l'obbligo da parte dell'Ente territorialmente competente (Etc) di approvare per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

Considerato che la Carta dei servizi, predisposta dall'Ente territorialmente competente, è rivolta agli utenti e ai contribuenti del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti Tari e deve perseguire le seguenti finalità:

- avvicinare il cittadino/contribuente alla individuazione delle attività di gestione della Tari;
- conoscere gli strumenti che lo stesso può utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi;
- fissare i principi per l'erogazione del servizio;
- stabilire gli standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e gli standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino;
- favorire elevati livelli di trasparenza e di chiarezza nel rapporto tra Comune ed utenti del servizio;

Visto lo schema della Carta dei servizi, allegato alla presente, in cui il Comune riveste il ruolo di Gestore tariffe e rapporto con gli utenti mentre Secam Spa rappresenta il Gestore della raccolta e trasporto rifiuti

e del lavaggio e spazzamento delle strade;

Dato atto che con la presente delibera si approva una nuova Carta dei servizi e che la stesura è stata preceduta da propedeutica e debita attività di relazione/interlocuzione e scambio di informazioni tra Comune e Secam, avviatasi con la richiesta formale avanzata dal Comune in data 04/12/2023, protocollo comunale nota numero 41218, con preghiera di fornire riscontro in tempi utili per permettere l'approvazione del documento entro il 31.12.2023;

Considerato che la Carta è stata redatta nel pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle normative sopra citate, in particolare risulta essere conforme alle disposizioni del Tqrif in quanto:

- indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori;
- contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standards ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente;

Richiamati:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 recante i *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 recante *"Statuto dei diritti del contribuente"*;
- il D.P.C.M. 19.05.1995, in cui sono emanati schemi generali di riferimento di Carte di Servizi pubblici;
- il Decreto Legislativo 30.07.1999, n. 286, art. 11, il quale prevede l'obbligo dell'utilizzo dello strumento della Carta dei Servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute;
- la Legge 24.12.2007, n. 244, art. 2, c. 461, la quale prevede l'obbligo per il gestore di emanare una *"Carta della Qualità dei Servizi"*;
- il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni il quale prevede, tra le altre cose, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, in particolare con i destinatari dei servizi;
- il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 in tema di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della Carta dei servizi secondo lo schema allegato e alla successiva pubblicazione sul sito web del Comune e della società Secam;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la nuova Carta della qualità relativa alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come allegata alla presente;
3. Di dare mandato ai Servizi comunali competenti di porre in essere gli atti di pertinente spettanza discendenti dalla presente deliberazione, a cominciare dalla tempestiva pubblicazione del documento sul sito web istituzionale comunale e del gestore Secam Spa e dalla trasmissione del

medesimo alla San Marco Spa che gestisce in appalto il servizio di sportello fisico e digitale destinato agli utenti per gli adempimenti tributari relativi alla Tari.

Successivamente la Giunta comunale, valutata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini
(firmato digitalmente)